



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**USI**

**Segreteria nazionale**

unionesindacaleitaliana@postecert.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali**

**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica**

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

**Presidente della Camera dei Deputati**

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

**TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC**

**Pos. 3176/25**

**Sett: GEN**

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 18 novembre 2025, su proposta della  
Presidente, ha adottato la seguente delibera.*

**Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del  
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

**LA COMMISSIONE**

con riferimento alla proclamazione, in data 14 novembre 2025 (atto pervenuto in pari data),  
da parte della Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USI, di uno sciopero  
generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l'intera giornata del 28 novembre  
2025. Per il settore dei Vigili del Fuoco lo sciopero sarà di quattro ore, dalle ore 09.00 alle  
ore 13.00;

**RICHIAMATE**

la delibera n. 03/134, del 24 settembre 2003 (punto 5, lettera c), nonché la successiva  
integrazione, in data 30 aprile 2004, in tema di intervalli minimi tra sciopero generale e

scioperi di ambito e di livello diverso, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, è ritenuto necessario che, con riferimento ai singoli servizi pubblici essenziali, intercorra un intervallo di almeno dieci giorni, per evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

la delibera n. 22/279, del 12 dicembre 2022, in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti;

### **RILEVATO CHE**

nelle date del 23 e 24 novembre 2025 si svolgeranno le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta del Veneto, della Campania e della Puglia, come reso noto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 75 del 30 settembre 2025;

nell'ambito della legge n. 146 del 1990, il rispetto della regola della franchigia elettorale risponde all'esigenza di garantire, in determinati settori, i servizi pubblici essenziali nella loro totalità, perché preordinati alla tutela del corretto svolgimento delle attività connesse alle operazioni elettorali, nonché il diritto alla mobilità dei cittadini chiamati al voto;

### **INDICA**

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, al soggetto sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **“violazione della regola della rarefazione oggettiva”**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, come integrata in data 30 aprile 2004, in considerazione del fatto che risulta precedentemente proclamato il seguente sciopero:

- sciopero nazionale del 5 dicembre 2025, riguardante tutto il personale del Ministero della Giustizia, proclamato in data 21 ottobre 2025 dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FP CGIL;

- **“violazione della delibera n. 22/279 in materia di sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri”**, secondo la quale non è consentita la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti passeggeri, in considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato dalla Confederazione nazionale di CUB uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l'intera giornata del 28 novembre 2025, e che la valutazione d'impatto tra le due astensioni, nel caso di specie, non consente di derogare alla regola della rarefazione oggettiva;

- **“mancato rispetto della regola della franchigia elettorale”**, come stabilita nelle seguenti discipline di settore:

- **Regioni Autonomie Locali:** di cui all'articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie;*
- **Ministeri:** di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n.96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”;*
- **Vigili del Fuoco:** ai sensi del punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005 con la quale è stato precisato che, in tema di franchigie elettorali, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applica la disciplina dettata in materia dall'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178) per il Comparto Ministeri;
- **Elicotteri:** di cui all'articolo 3, della Regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”;*

Si invita, pertanto, il soggetto sindacale in indirizzo ad **escludere dallo sciopero generale tutto il personale del Ministero della Giustizia, il servizio di trasporto passeggeri, nonché i settori interessati dalle consultazioni elettorali regionali, limitatamente ai bacini di utenza indicati**, in conformità alla legge, alle citate delibere e alle discipline di settore richiamate, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato

collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale USI, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE  
*Prof.ssa Paola Bellocchi*

